

CAPITOLATO

NUMERO RDO 3509397/2023 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER L'INTERAZIONE DELLE DIVERSITÀ CULTURALI, AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL PORTALE MEPA DI CONSIP PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS.50/2016) - CIG: 972421975F

SOMMARIO

Sommario	1
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Servizi e costi.....	4
3.1 MODALITA' EROGAZIONE SERVIZIO	5
3.2 Luogo E TEMPI di esecuzione del Servizio.....	8
3.3 SERVIZI E COSTI.....	9
Art. 4 – Durata degli Accordi Quadro	10
Art. 5 – Rinnovo dell'A.Q. - Proroga tecnica - Modifiche.....	10
Art. 6 – Valore dell'intero Appalto.....	11
Art. 7 – Qualifiche e Requisiti del Personale.....	11
Art. 8 – Obblighi del Gestore	14
Art. 9– Formazione, aggiornamento e supervisione	17
Art. 10 – Altri obblighi del Gestore	17
Art. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Verifica di conformità – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	19
Art. 12 – Penali	20
Art. 13– Responsabilità- Assicurazione per danni a persone e cose	21
Art.14 – Sicurezza	22

Art. 15 - Premesse, obiettivi e destinatari	23
1. Premesse	23
2. Obiettivi	23
3. Destinatari	23
Art. 16 – Pagamenti	24
Art. 18 – Aggiudicazione - Stipula dell'A.Q. - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	25
Art. 19 - Risoluzione dell’A.Q. dei contratti derivati e recesso	27
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto. Subentro di un Ente terzo.....	30
Art. 21 - Cessione del credito.....	31
Art. 22-Subappalto.....	31
Art. 23 – Controversie e foro competente	32
Art. 24 – Spese relative alla pubblicazione del bando ed altri oneri	32
Art. 25 - Trattamento dei dati personali.....	32

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato lo sviluppo e la gestione di un **Centro per l’interazione delle diversità culturali** che opera in sinergia e collaborazione con il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Il Centro per l’interazione delle diversità culturali è formato dalle seguenti linee di attività:

- a. **n. 5 sportelli aperti al pubblico di cui uno con funzioni di coordinamento.** Ogni sportello garantirà funzioni di informazione, comunicazione, orientamento e supporto, volte a facilitare e qualificare l’accesso dei cittadini dei Paesi Terzi, con particolare riguardo alle fragilità e vulnerabilità, al sistema integrato dei servizi territoriali;
- b. **uno Sportello Asilo**, integrato nel più ampio sistema dei progetti e servizi di accoglienza del Comune di Genova, in stretta collaborazione con l’Ufficio Cittadini Senza Territorio;

- c. un **Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori** relativi al territorio del Comune di Genova a supporto della civica amministrazione;

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:
- a) **Accordo Quadro (di seguito A.Q.)**: il contratto presupposto e generale, di durata biennale (con possibilità di proroga), comprensivo di allegati e dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Genova - rappresentato dal singolo Municipio e/o dalla Direzione Politiche Sociali da una parte e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del servizio dall'altra, nonché la procedura ad evidenza pubblica seguita per l'aggiudicazione del suddetto A.Q. come previsto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito D.Lgs. 50/2016). Esso stabilisce le clausole fondamentali che dovranno essere contenute nei contratti derivati stipulati di volta in volta tra il Comune - rappresentato dalla Direzione Politiche Sociali - e l'Operatore Economico.
- b) **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito solo *Capitolato*)**: il presente documento, allegato al bando di gara ed alla Determinazione Dirigenziale (di seguito *D.D.*) di indizione, dei quali è parte integrante e sostanziale, che disciplina in particolare ed in dettaglio le caratteristiche dei servizi richiesti, i requisiti e le modalità di esecuzione degli stessi, i parametri di valutazione di corretta esecuzione dei servizi e che comprende anche i riferimenti economici per ciascuna delle voci contenute;
- c) **Disciplinare di Gara (di seguito solo *Disciplinare*)**: il documento allegato al bando di gara ed alla *D.D.* di indizione, dei quali è parte integrante e sostanziale, contenente le norme in merito alle modalità di partecipazione dei concorrenti. In particolare, nel disciplinare di gara sono indicate le regole di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da consegnare in allegato all'offerta e la procedura di aggiudicazione.
- d) **Contratto**: il contratto derivato applicativo stipulato di volta in volta tra il Comune di Genova e l'Operatore Economico. Esso deve richiamare, come parte integrante e sostanziale, l'A.Q. di riferimento, il Capitolato ed il Disciplinare e deve prevedere i seguenti elementi essenziali:
- Tipologia e quantità delle prestazioni;
 - Periodo di esecuzione;
 - Luogo di esecuzione;
 - Modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato, compresi obblighi del Gestore e Penali già riportati nel presente Capitolato.
- e) **Operatore economico**: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - costituito ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240 - che offre sul mercato la prestazione dei servizi ricompresi nella tabella di cui all'art. 3 del presente capitolato;

- f) **Aggiudicatario o Gestore:** l'operatore economico che si è aggiudicato la gara in oggetto;
- g) **Stazione appaltante o Committente:** il Comune di Genova, rappresentato dal Direttore delle Politiche Sociali.

ART. 3 – SERVIZI E COSTI

3.1 I SINGOLI SERVIZI

1. Lo sviluppo e la gestione di un Centro per l'interazione delle diversità culturali si sostanzia nelle seguenti linee di attività:
 - a) la realizzazione e la gestione di n. 5 sportelli di cui uno con funzioni di coordinamento. Lo sportello con funzioni di coordinamento dovrà essere collocato nel territorio del Municipio I Centro Est;
 - b) la realizzazione di uno Sportello Asilo – integrato nel più ampio sistema dei progetti e servizi di accoglienza del Comune di Genova in stretta collaborazione con l'Ufficio Cittadini Senza Territorio;
 - c) la realizzazione di un Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori relativi al territorio del Comune di Genova a supporto dell'Osservatorio politico.
2. La programmazione degli interventi e la regia saranno realizzati dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova di concerto con la Società Aggiudicataria. Il monitoraggio dell'andamento del servizio sarà effettuato ad opera della Direzione Politiche Sociali, partendo dall'analisi dei report semestrali previsti;
3. La complessità del servizio rende necessario che l'Aggiudicatario garantisca un responsabile del Centro per l'interazione delle diversità culturali, individuando una figura professionale che abbia le caratteristiche indicate all'articolo 7 del presente capitolato. Il responsabile del Centro dovrà garantire l'attuazione e il coordinamento delle linee di attività ed esserne il referente unico nei rapporti con la Direzione Politiche Sociali. L'impegno della sopracitata attività di coordinamento corrisponde ad un totale di **5 ore settimanali**.
4. Il responsabile del Centro per l'interazione delle diversità culturali gestisce le diverse tipologie di attività e di prestazioni, in particolare i suoi compiti sono:
 - a) gestione e rendicontazione dei singoli progetti;
 - b) organizzazione del servizio e gestione degli interventi;

c) gestione del personale e in particolare organizzazione e monitoraggio del piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori, nonché verifica delle attività.

d) rilevazione del bisogno formativo degli operatori e pianificazione delle attività di formazione e di supervisione.

Inoltre, il responsabile del Centro per l'interazione delle diversità culturali riferisce agli uffici del Comune, nelle loro diverse articolazioni, in merito all'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste.

3.2 MODALITA' EROGAZIONE SERVIZIO

1. Le attività degli Sportelli di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), rivolte a cittadini di Paesi Terzi che l'aggiudicatario deve realizzare sono:

a) informazione e orientamento per favorire l'accesso ai servizi e alla conoscenza del territorio, nonché garantire supporto nella redazione di pratiche burocratiche ed eventuali accompagnamenti;

b) servizio di informazione e divulgazione sulle opportunità e servizi attivi sul territorio in favore delle persone immigrate;

c) orientamento e informazione in merito ai servizi di prima accoglienza, alle risorse fornite da enti e associazioni del privato sociale, operanti in rete con il Comune di Genova, per rispondere ai bisogni primari (posti letto, pasti, docce ecc.);

d) servizio di prima informazione, consulenza legale di base relativamente alla normativa vigente in materia di immigrazione, formazione e lavoro, nonché alle pratiche connesse alla condizione giuridica dei cittadini stranieri in Italia con particolare riferimento a quelle di richiesta e di rinnovo dei permessi di soggiorno;

e) orientamento al lavoro e all'inserimento lavorativo, supporto nell'accesso ai servizi delle politiche attive del lavoro (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, etc.); orientamento alla formazione professionale e all'offerta formativa territoriale garantendo supporto nelle relative pratiche (iscrizione, etc.);

f) promozione del diritto allo studio attraverso servizi di informazione, orientamento e supporto nelle procedure di iscrizione ai corsi di apprendimento della lingua italiana e ai differenti corsi scolastici esistenti sul territorio, garantendo assistenza per l'espletamento delle pratiche amministrativo-burocratiche relative ai servizi e alle agevolazioni previste dalla normativa vigente (servizio mensa, iscrizione asilo nido, esenzioni, presentazione ISEE, etc.). Informazione e supporto nell'*iter* per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

g) integrazione e cooperazione sociale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle reti locali a favore di cittadini di Paesi Terzi volte a promuovere un approccio partecipativo e concertativo con le comunità interessate, anche attraverso il coinvolgimento delle Ambasciate e dei Consolati presenti sul

territorio nazionale; promozione e supporto alla realizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle espressioni sociali e culturali dei cittadini di Paesi Terzi;

2. A titolo esemplificativo si inserisce di seguito un elenco non esaustivo dei servizi relativi alle sopracitate attività che l'aggiudicatario è tenuto a garantire:
 - a) sportello di accoglienza per gli stranieri;
 - b) colloqui individuali;
 - c) supporto per espletamento pratiche (permesso di soggiorno, certificazioni sanitarie, relazioni con i consolati per il rilascio del passaporto, richiesta di residenza anagrafica, certificato di residenza, SPID, etc.)
 - d) affiancamento della persona nella ricerca attiva di lavoro attraverso colloqui periodici, anche mediante modalità a distanza;
 - e) supporto nell'iscrizione al Centro per l'Impiego, al collocamento mirato e alle principali agenzie per il lavoro;
 - f) gestione dei rimpatri volontari assistiti in collaborazione con gli enti preposti;
 - g) sostegno e accompagnamento nell'ottenimento dell'invalidità e altre prestazioni previste dalla normativa di settore in sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali (supporto nella raccolta della documentazione sanitaria, nelle pratiche di richiesta e/o ricorso, eventuale accompagnamento alle commissioni ASL, pratiche per l'esenzione ticket per reddito, etc.);
 - h) supporto operativo per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni INPS (app INPS mobile, servizio INPS risponde, numero verde INPS, etc.);
 - i) facilitazione dell'accesso ai servizi di bassa soglia quali mense, dormitori, drop-in center (doccia, lavanderia, etc.), ambulatori, pacchi alimentari, etc.
 - j) accompagnamento alla compilazione della domanda di adesione al bando per l'assegnazione degli alloggi ERP.
3. Tutti gli sportelli devono dotarsi delle credenziali di accesso alle principali piattaforme informatiche in capo agli Enti competenti (es. Prefettura), nonché di personale debitamente formato al fine di garantire una efficace gestione dei servizi e delle pratiche di cui al punto 1.
4. Lo sportello con funzioni di coordinamento, collocato nel territorio del Municipio I Centro Est, in aggiunta alle attività di cui al punto 1, assumerà anche il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti con la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova in merito alla programmazione degli interventi e alla regia degli stessi, nonché per gli obblighi informativi e documentali relativi al monitoraggio della qualità del servizio.
5. Le attività rivolte a cittadini di Paesi Terzi di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), **“Sportello Asilo”**, integrato nel più ampio sistema dei progetti e servizi di accoglienza del Comune di Genova, che l'aggiudicatario deve realizzare in

stretta collaborazione con l'Ufficio Cittadini Senza Territorio ed i relativi servizi del Comune di Genova, sono:

- a) colloqui individuali;
- b) orientamento, supporto, assistenza legale nonché eventuale accompagnamento per espletamento pratiche relative all'asilo (permesso di soggiorno, richiesta codice fiscale, rimpatrio volontario assistito, etc.) e ai servizi di bassa soglia;
- c) segnalazione ai competenti uffici della rete SAI e dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di potenziali beneficiari, nonché segnalazione ai progetti territoriali anti tratta, sfruttamento e violenza di genere;
- d) raccordo e collaborazione con l'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi (UCIL) per l'attivazione di borse lavoro e supporto sino al termine del percorso (stesura pratiche, etc.);
- e) raccordo con le reti e i servizi relativi a immigrazione e asilo già attivi sul territorio, tra cui i servizi socio-sanitari (ASL, ATS, etc.), Questura, Prefettura, Ufficio Immigrazione, etc.

Lo Sportello Asilo nell'espletamento delle proprie attività potrà usufruire dei servizi di mediazione interculturale erogati dal Comune di Genova attivi presso l'UCST; l'integrazione del servizio con quello di mediazione interculturale avverrà sotto il coordinamento dell'UCST.

Lo Sportello Asilo nell'espletamento delle proprie attività si coordinerà con gli altri sportelli di cui al presente capitolato in un'ottica di sinergia e complementarietà

6. Le attività di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), **Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori** relativi al territorio del Comune di Genova, a supporto dell'Osservatorio politico, che l'agjudicatario deve realizzare sono:
 - a) il supporto ad un luogo di confronto, costituito su iniziativa degli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune, finalizzato al dialogo e alla costruzione di percorsi di integrazione tra la civica amministrazione e i rappresentanti delle principali comunità straniere del territorio. I rappresentanti, individuati dalla civica amministrazione, dovranno provenire dalle comunità stesse e possedere un elevato livello di radicamento in esse;
 - b) la funzione di segreteria organizzativa relativamente agli incontri con i rappresentanti delle comunità straniere;
 - c) la raccolta e l'analisi dei dati descrittivi dei fenomeni con successivo approfondimento qualitativo e interpretativo socio-antropologico, finalizzato alla redazione di report e pubblicazioni semestrali (Osservatorio tecnico);
 - d) la realizzazione di un Centro di documentazione a carattere interculturale comprensivo di pubblicazioni inerenti fenomeni migratori e di una raccolta di testi in lingua straniera appartenenti al patrimonio linguistico e culturale delle

comunità presenti sul territorio, con riguardo anche alle loro eventuali minoranze interne.

Nell'offerta tecnica dovrà essere esplicitata la modalità di accesso al sopraccitato Centro di documentazione.

3.3 LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Lo sportello con funzioni di coordinamento dovrà avere sede presso il Municipio I Centro Est. I restanti 4 sportelli dovranno essere ubicati rispettivamente presso i seguenti territori: Municipio VII Ponente, Municipio V Valpolcevera, Municipio IX Levante, Municipio IV Media Valbisagno. Le sedi dovranno essere individuate dall'Aggiudicatario sul quale graveranno le spese di locazione, gestione e relative utenze.
2. L'orario di apertura settimanale al pubblico dello sportello con funzioni di coordinamento sarà pari ad almeno **32 ore** su 5 giorni settimanali, per almeno 4 mattine e 4 pomeriggi. Durante l'orario di apertura al pubblico dovranno essere presenti 2 operatori (C3/D1). Il monte ore settimanale complessivo sarà pari a 95 ore, di cui 5 ore per l'attività del responsabile. Per la sede dello sportello con funzioni di coordinamento viene riconosciuto un costo di **euro 500,00 mensili**.
3. Negli ulteriori **quattro sportelli** dovrà essere garantita l'apertura a rotazione di almeno una sede per 4 giorni settimanali con un monte ore complessivo di apertura al pubblico non inferiore a **30 ore** suddivise su 4 giorni presso le 4 sedi e con un operatore dedicato (C3/D1). Per ognuna delle sedi degli sportelli territoriali viene riconosciuto un costo pari ad euro 250,00 mensili.
4. Lo **Sportello Asilo** avrà sede presso gli uffici dell'UCST e dovrà garantire l'apertura al pubblico per 5 giorni settimanali per un totale di **46 ore settimanali di cui almeno 36 ore di apertura al pubblico**.
5. **Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori** garantirà la disponibilità dei luoghi necessari agli incontri plenari con i rappresentanti delle comunità straniere. Il monte ore totale per le attività dell'Osservatorio sarà pari a **779 ore** con operatori inquadrati nelle categorie D3/E1 del contratto collettivo delle cooperative sociali.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere uno spostamento delle sedi qualora ne ravvisasse la necessità rispetto ai bisogni rilevati dai territori.
7. Le prestazioni devono essere erogate senza soluzione di continuità. Eventuali chiusure e/o rimodulazioni di orario dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Politiche Sociali. In caso di chiusura forzata di una delle sedi, l'aggiudicatario dovrà provvedere senza ritardi allo spostamento dei servizi presso uno degli altri sportelli.

3.4 COSTI

1. I costi per i servizi che concorrono a determinare la base d'asta, più dettagliatamente spiegata nella relazione tecnica allegata, sono:
 - a) la spesa del personale richiesto per il funzionamento degli sportelli e dell'Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori;
 - b) la spesa per le sedi richieste per lo svolgimento del servizio;
 - c) la spesa per la formazione minima richiesta;
 - d) la spesa per il responsabile del servizio sportelli.

3.5 SEDI

Le sedi per lo svolgimento dell'attività del servizio dovranno essere localizzate nel comune di Genova. Lo sportello con funzioni di coordinamento avrà sede presso il Municipio I Centro Est, i restanti 4 sportelli dovranno essere ubicati rispettivamente presso i seguenti territori: Municipio VII Ponente, Municipio V Valpolcevera, Municipio IX Levante, Municipio IV Media Valbisagno.

L'Aggiudicatario, quanto meno **alla data di avvio del servizio**, dovrà avere la proprietà/disponibilità aziendale delle strutture idonee a garantire quantitativamente e qualitativamente la richiesta dei servizi, meglio esplicitata nel presente Capitolato.

3.6 VARIAZIONE, POTENZIAMENTO, DIMINUZIONE RICHIESTA DEI SERVIZI: LIMITE DEL QUINTO

La richiesta di erogazione del servizio potrà essere potenziata o diminuita, nonché variata nel corso della durata di ciascun affidamento, proporzionalmente alle esigenze che nasceranno nei vari territori nel corso del periodo di validità degli A.Q. e su richiesta della Stazione Appaltante e potrà essere determinata dalla variazione delle risorse proprie del Bilancio comunale e/o dalla percezione da parte del Comune di Genova di fondi integrativi e/o sostitutivi nazionali o europei.

Per **potenziamento** del servizio s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di maggiori ore/giorni/mesi rispetto a quelle programmate nel periodo di riferimento per i servizi a regime.

Per **variazione** s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di servizi che non hanno concorso a determinare la base d'asta, alle condizioni ed ai prezzi di cui all'offerta aggiudicata dal Gestore.

Per **diminuzione** del servizio s'intende la richiesta da parte della Stazione Appaltante al Gestore di minori ore/giorni/mesi rispetto a quelle programmate nel periodo di riferimento per i servizi a regime.

Se il potenziamento, la diminuzione o la variazione del servizio comporta aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo previsto ed assegnato nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, il Gestore è tenuto ad eseguire le suddette prestazioni alle

medesime condizioni previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica ed Economica aggiudicate all'esito della gara, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo. In tale ipotesi verrà riconosciuto al Gestore esclusivamente il corrispettivo commisurato alle nuove prestazioni ed è sufficiente che la Stazione Appaltante invii all'Aggiudicatario una formale comunicazione tramite Posta elettronica Certificata (di seguito *Pec*) con la specificazione della variazione richiesta.

Qualora, invece, il potenziamento, la diminuzione o la variazione del servizio superi il suddetto limite del quinto per interventi derivanti da maggiori finanziamenti irrogati al Comune di Genova, sarà necessario procedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica.

ART. 4 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è **di 24 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'A.Q. relativo al lotto di gara.
2. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo A.Q.
3. Si richiama quanto previsto all'art. "3.1. Durata" del Disciplinare.

ART. 5 – RINNOVO DELL'A.Q. - PROROGA TECNICA

1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, oppure più favorevoli; il contratto può essere prorogato una sola volta per il periodo di ulteriori 6 mesi.
2. Si richiama quanto previsto all'art. 3.2 *Opzioni e rinnovi*. del Disciplinare.
3. Se durante l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ravvisasse la necessità potrà disporre la diminuzione o l'aumento delle prestazioni nei limiti di un quinto del valore iniziale dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del codice e *dell'art. 3 del Disciplinare di gara*.
4. Le modifiche degli A.Q. e dei Contratti applicativi derivati verranno regolate secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, che si richiama espressamente ad integrazione del presente articolo. Laddove le modifiche ai sensi della disposizione sopra citata comportino la necessità di indire una nuova procedura d'appalto, la Stazione appaltante procederà a risolvere gli

A.Q. ed i Contratti derivati applicativi ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato.

5. Il contratto potrà essere modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati dall'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e nei limiti di quanto stabilito *dall'art. 3 del Disciplinare di gara*.

ART. 6 – VALORE DELL'INTERO APPALTO

1. Il valore stimato dell'appalto è quello previsto nella relativa tabella di cui all'art. 3 - *Oggetto dell'appalto ed importo* - del Disciplinare che qui si richiama integralmente.
2. Il valore massimo stimato dell'appalto (comprensivo di opzioni e rinnovi) è quello previsto dall'art. 3.2 *Opzioni e rinnovi*. del Disciplinare che qui si richiama integralmente e che lo determina.
3. Si precisa che il valore finale dell'appalto è quello indicato nell'A.Q. e sarà corrispondente all'offerta economica presentata dall'Operatore economico che si è aggiudicato definitivamente l'appalto.
4. La Stazione Appaltante si riserva di ordinare la quantità di servizi di volta in volta necessari e non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto il Soggetto Aggiudicatario non potrà esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto all'ammontare dell'accordo quadro.

ART. 7 – QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE

1. Qualifiche e requisiti del personale del Centro per l'interazione delle diversità culturali:
 - a) gli operatori degli sportelli potranno essere di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria, con conoscenza, oltre alla lingua italiana, di almeno una seconda lingua tra le principali lingue di comunicazione internazionale (inglese, francese, spagnolo). Dovranno essere inquadrati nella qualifica funzionale C3/D1 del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento; dovranno inoltre essere in possesso almeno:
 - di diploma di scuola media superiore, unitamente a due anni di esperienza nel campo dell'immigrazione maturata presso centri di ascolto e di servizi per immigrati stranieri;
 - in alternativa essere provvisti di competenze professionali derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi, unitamente a due anni di

esperienza nel campo dell'immigrazione maturata presso centri di ascolto e di servizi per immigrati stranieri;

- in alternativa aver maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel campo dell'immigrazione presso centri di ascolto e di servizi per immigrati stranieri.

- b) I servizi di consulenza legale di base relativi alle attività di cui all'art. 3, dovranno essere erogati da personale con comprovata esperienza nel campo della normativa sull'immigrazione. La disponibilità del personale di cui al presente punto potrà essere garantita dall'Aggiudicatario anche attraverso accordi e collaborazioni con soggetti terzi (associazioni non riconosciute, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato etc.).
 - c) Le attività dell'Osservatorio dovranno essere svolte da operatori inquadrati al livello D3/E1 del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea triennale, o superiore, in discipline pedagogiche, sociologiche, umanistiche, antropologiche, della comunicazione interculturale ed eventuali altri titoli di specializzazione universitaria negli stessi campi. Il monte ore destinato alle attività dell'Osservatorio dovrà essere suddivisa tra almeno due operatori con diversa specializzazione.
2. Per gli operatori dovrà essere previsto un monte ore annuale di almeno 15 ore di formazione/aggiornamento su tematiche relative all'attività dei progetti e di almeno 5 ore di supervisione.
 3. L'Aggiudicatario dovrà preferibilmente individuare gli operatori tra i cittadini di Paesi Terzi, in possesso dei requisiti richiesti, con buona conoscenza della lingua italiana; dovrà predisporre e presentare al Comune una pianificazione mensile dei turni di presenza degli operatori agli sportelli.
 4. L'Aggiudicatario è tenuto per gli operatori a rispettare gli standard - secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria - di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, a esibire la documentazione che lo attesti.
 5. L'Aggiudicatario dovrà anche stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.
 6. Gli operatori rispondono all'Aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività; agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.
 7. Oltre ai titoli sopra indicati, se offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'item C.1) 17.1 del Disciplinare di Gara, è richiesta la presenza, per tutto il periodo di validità contrattuale, di operatori in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea triennale, o superiore, in discipline pedagogiche, linguistiche, sociologiche,

antropologiche, della comunicazione interculturale e eventuali altri titoli di specializzazione universitaria negli stessi campi, secondo il numero offerto.

8. L'Aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, deve fornire ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova nominativi degli operatori che saranno impiegati nell'esecuzione del servizio medesimo, allegando per ciascuno il relativo curriculum studiorum ed esperienziale.
9. Tutti gli operatori devono possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di settore riferiti al servizio a cui sono assegnati. Gli operatori a contatto con il pubblico sono sempre tenuti a esibire negli spazi e nelle strutture pubbliche apposito cartellino identificativo, fornito dall'Aggiudicatario, riportante nome, cognome, profilo professionale e denominazione della Società Aggiudicataria.
10. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei progetti in corso secondo le modalità che dovranno essere concordate con la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova anche attraverso il mantenimento degli attuali operatori.
11. L'Aggiudicatario dovrà indicare un unico responsabile del servizio sportelli, anche per quanto riguarda i rapporti con il Comune. L'operatore responsabile dovrà essere inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL Cooperative sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento e dovrà essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con conoscenza di almeno una seconda lingua, unitamente a quattro anni di esperienza nel campo dell'immigrazione, maturata presso centri di ascolto e di servizi per immigrati stranieri.
12. Potranno essere presenti inoltre operatori volontari tenuto conto che il loro utilizzo dovrà essere integrativo e non sostitutivo del personale dipendente.

13. Requisiti generali ulteriori

1. È necessario che il personale:

- a) non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- b) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito *C.P.P.*) e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ("patteggiamento");
- c) non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con

applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) trasmettere alla Direzione Politiche Sociali i nominativi dei referenti, uno per ogni sportello, prima dell'avvio del servizio unitamente a numeri di telefono e indirizzi e-mail;
- b) conservare copia dei fogli firma del personale impiegato, con indicazione dell'ora di entrata e di uscita, che dovrà essere messa a disposizione dei responsabili e dei funzionari per eventuali controlli periodici;
- c) presentare un report semestrale e uno conclusivo circa l'andamento tecnico della gestione degli sportelli con indicazione dei risultati quali-quantitativi. Ogni report dovrà essere composto, oltre che da una parte descrittiva delle attività svolte e dei servizi erogati, anche della raccolta dei dati grezzi.

Contenuto minimo obbligatorio dei report:

- I. numero di accessi (con indicazione specifica del numero di primi accessi);
- II. numero di prese in carico (con indicazione dei servizi erogati e delle procedure seguite per ogni singola presa in carico);
- III. tipologia e numero dei servizi erogati;
- IV. paese di provenienza, lingue parlate, fascia di età, genere dei beneficiari;
- V. tempo di evasione delle richieste e percentuale delle stesse concluse con esito positivo;
- VI. principali criticità;
- VII. eventuali reclami e modalità di trattamento degli stessi.

La Civica Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni alle informazioni contenute nei report e di prendere visione degli strumenti di registrazione degli accessi e delle prese in carico.

- d) presentare semestralmente alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova la documentazione elaborata dall'Osservatorio tecnico;

- e) garantire l'apertura degli sportelli secondo le modalità previste all'art.3.3 del presente capitolato ed in caso di chiusura forzata di uno dei centri provvedere senza ritardi allo spostamento dei servizi presso uno degli altri sportelli;
- f) sostenere le eventuali spese che risultassero necessarie al fine di garantire la disponibilità di adeguati locali per incontri con i rappresentanti delle comunità straniere;
- g) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Capitolato e, comunque, in linea con la vigente normativa nazionale e regionale;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti/soci lavoratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito *CCNL*) e negli Accordi Integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività; nel caso si utilizzi altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal *CCNL* di riferimento;
- i) rispettare tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti ed assimilati dalla vigente normativa;
- j) inviare alla Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità Sociale entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto derivato applicativo e, comunque, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici, titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto, ore mensili impiegate sul servizio finanziate dal Comune di Genova. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Aggiudicatario formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo impiego;
- k) con riguardo al personale relativo alle attività di consulenza legale di base in caso di utilizzo di personale esterno l'Aggiudicatario dovrà dimostrare la disponibilità del suddetto personale a mezzo di dichiarazione e/o contratto formale controfirmato dal soggetto terzo prestatore;
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzione di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e con i medesimi requisiti di quelli sostituiti;
- m) il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione e/o le informazioni richieste sul personale, in particolar modo attinenti al trattamento normativo, previdenziale ed assicurativo applicato, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- n) in conformità a quanto previsto dell'art. 25 bis del D.Lgs. n. 39/2014, il Gestore che intenda impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei

- reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqües* e 609 *undecies* del codice penale (di seguito “C.p.”) e/o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di tali attività, è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario di cui all’art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito “D.P.R.”) n. 313/2002 che attesti l’assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra, nonché di sanzioni interdittive e di misure di sicurezza e prevenzione. Il Certificato in oggetto deve essere rinnovato ogni sei mesi. Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 25 bis del D.Lgs n. 39/2014, in caso di inadempimento a tali obblighi e/o in caso di mancato rinnovo del certificato penale, la Stazione appaltante si riserva di applicare le penali di cui all’art. 12 del presente Capitolato;
- o) il Gestore potrà avvalersi, esclusivamente in via integrativa e, comunque, mai sostitutiva, del contributo di volontari. È onere del Gestore assicurare i volontari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e provvedere al rimborso delle eventuali spese dagli stessi sostenute e documentate;
 - p) il Gestore si fa garante che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali meglio specificate all’art. 7 del presente Capitolato;
 - q) tutti gli operatori rispondono all’organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività;
 - r) agli operatori ed al Gestore è fatto divieto di ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese oggetto del presente Capitolato. L’Aggiudicatario è garante della vigilanza su tale divieto, la cui trasgressione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12 del presente Capitolato;
 - s) l’Aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle norme di cui al Manuale operativo SAI scaricabile dal sito RETESAI (<https://www.retesai.it/>), che il l’Aggiudicatario dichiara di accettare come parte integrante del presente capitolato e parimenti si impegna al rispetto delle norme di cui al Manuale Unico di Rendicontazione vigente, nonché alle circolari e direttive di aggiornamento;
 - t) l’Aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle norme relative a eventuali ulteriori fonti di finanziamento.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti/titoli del personale impiegato dal Gestore, applicando le penali di cui all’art. 12 del presente Capitolato, in difetto degli stessi.
3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di contestare al Gestore, mediante PEC, per giustificate ed oggettive motivazioni (segnalazioni), la scelta del personale adibito ai servizi e di richiedere la sostituzione/rimozione dello stesso qualora, ad esempio, si verificano gravi situazioni di conflitto tra gli operatori e i beneficiari del servizio.

4. Il Gestore è tenuto, in tali circostanze, a modificare l'organizzazione del servizio nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta PEC. Laddove non adempia nei termini previsti, senza addurre taluna giustificata motivazione, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 9 – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

1. La formazione e l'aggiornamento permanente del personale devono essere documentati mediante l'elaborazione di:
 - a) un piano annuale di formazione e supervisione redatto dal Gestore che preveda per ciascun operatore degli sportelli almeno **15 ore** di formazione/aggiornamento relative alle attività e ai servizi di cui al presente capitolato e almeno **5 ore di supervisione** per tutto il personale. Tali attività potranno prevedere anche il coinvolgimento del personale volontario;
 - b) un rapporto di rendicontazione annuale che attesti la partecipazione di ciascun operatore alla formazione/aggiornamento di cui sopra con specifica dell'argomento trattato.
2. È necessario che la formazione di cui al punto 1.a sia effettuata da professionisti con competenze specifiche sulle attività e i servizi di cui al presente Capitolato.
3. Il piano di formazione e supervisione deve contenere il calendario e la durata degli incontri, il curriculum dei docenti e dei supervisor e deve essere inviato alla Stazione Appaltante entro i primi 4 mesi dalla stipula del contratto e aggiornato alla fine di ogni anno di valenza dell'Appalto.

ART. 10 – ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore, con riferimento a ciascun contratto derivato applicativo, si impegna a:
 - a) eseguire correttamente il servizio e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare e da tutti i documenti ad essi allegati e/o da essi richiamati, nonché dall'offerta aggiudicata all'esito della gara;
 - b) avere, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio o, quanto meno all'avvio del servizio, la proprietà/disponibilità di sedi idonee all'esecuzione dei servizi, pena l'applicazione delle penali previste dall'articolo 12 del capitolato e la revoca dell'aggiudicazione;

- c) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che, nell'espletamento del servizio, potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- d) rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza (di seguito "T.U.") n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza ed igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- e) adempiere agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante;
- f) dare avviso alla Stazione Appaltante, con anticipo di almeno 48 ore, dello sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- g) manlevare la Stazione Appaltante, comunque estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e Personale dipendente ed assimilato, da qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico del Gestore, quanto a carico del personale dallo stesso dipendente e assimilato e/o di terzi;
- h) realizzare i programmi concordati con la Direzione Servizi per la fragilità e vulnerabilità sociale e a garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;
- i) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della Stazione Appaltante adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel presente capitolato;
- j) garantire l'attività di formazione continua, l'aggiornamento permanente e la supervisione dei propri operatori e di eventuali volontari nel corso dell'attività oggetto del presente Capitolato;
- k) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 101/2018 e s.m.i.;
- l) comunicare alla Direzione Servizi per la fragilità e vulnerabilità sociale l'adesione e l'aggiudicazione di progetti e/o di bandi a cui il Gestore partecipi autonomamente rispetto al Comune di Genova, qualora riguardino attività complementari e/o inerenti agli interventi ed alle attività del servizio, specificando gli importi assegnati, le attività in cui andranno investiti, quantificando le ore/giorni/mesi in cui tali importi verranno tradotti e gli operatori ad esse assegnati; si specifica che in tali ipotesi dovrà, ovviamente, essere assicurata la non sovrapposizione delle attività finanziate dal Comune di

Genova (sia con fondi propri che con fondi nazionali/europei dallo stesso ricevuti nell'ambito del presente Capitolato) con quelle complementari/inerenti finanziate dai suddetti progetti/bandi a cui il Gestore partecipi autonomamente, che rimangono in ogni caso servizi assolutamente distinti e con fatturazione separata;

- m) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese relative al presente Capitolato, fatto salvo quanto espressamente previsto;
- n) in caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione del quinto, di cui all'art. 5 del presente Capitolato, il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica ed Economica aggiudicate all'esito della gara;
- o) concordare con la Direzione Servizi per la fragilità e vulnerabilità sociale del Comune di Genova strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – VERIFICA DI CONFORMITÀ – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La Stazione appaltante, data la particolare natura del presente appalto, si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, anche a campione, circa la perfetta osservanza, da parte dell'Aggiudicatario, di tutte le disposizioni contenute nell'A.Q., nel presente Capitolato ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità dell'attività prestata rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare, nei documenti ad essi allegati e dagli stessi richiamati, nell'offerta aggiudicata all'esito della gara, nel contratto derivato applicativo di volta in volta sottoscritto, nonché in tutte le norme di riferimento, riservandosi di applicare le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato, ricorrendone i presupposti.
2. Il Comune di Genova in qualità di amministrazione aggiudicatrice - sulla base del combinato disposto degli articoli 83 e 86 e dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 - si riserva la facoltà di eseguire verifiche formali e sostanziali delle competenze e qualifiche richieste per il personale dal presente capitolato e, in caso di esito negativo, di chiederne la sostituzione da parte dell'Aggiudicatario.
3. A conclusione di ogni singolo contratto derivato, la Stazione Appaltante verifica se ci sono le condizioni per il rilascio, a seconda dei casi del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
4. La Stazione Appaltante rilascia al Gestore il certificato di verifica di conformità ovvero il certificato di regolare esecuzione quando risulti che il

Gestore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

5. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede a contestare immediatamente via PEC al Gestore l'inadempimento e/o la difformità riscontrati, potendosi avvalere in caso di mancato adempimento nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione e/o in caso di impossibilità di successivo adempimento, della garanzia di cui all'art. 18 del presente Capitolato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
6. Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione al Gestore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del Gestore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali di cui al successivo art. 12.
7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del pagamento delle prestazioni eseguite ed allo svincoloprogressivo della garanzia definitiva come previsto all'articolo sulla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 12 – PENALI

1. Il Comune di Genova si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:
 1. La violazione delle norme di cui all'art. 8 **del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 2. La violazione delle norme di cui all'art. 9 **del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 800,00.
 3. La violazione delle norme di cui all'art. 10 comma 1, **lett. da a) a e) del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
 4. La violazione delle norme di cui all'art. 10 comma 1, **lett. da e) a o), del presente Capitolato** comporta la sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 5. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto e trasmessa mediante PEC, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine l'Aggiudicatario non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
6. Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto la corretta

erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 2.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati all'Aggiudicatario in sede di contestazione. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

7. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o verrà effettuato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
8. **Si precisa che l'applicazione di penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto comporterà la segnalazione del Gestore all'ANAC**, come previsto dalle Linee Guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

ART. 13– RESPONSABILITÀ- ASSICURAZIONE PER DANNI A PERSONE E COSE

1. I danni derivanti al personale, dipendenti e non dal Gestore, ai volontari, agli utenti, a terzi ed ai materiali di proprietà del Gestore nonché alle cose in ogni modo coinvolte, nell'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, senza riserve od eccezioni, anche nel caso in cui venissero avanzate richieste di risarcimento al Comune di Genova, sono a carico esclusivo del Gestore che manleva il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.
2. A tale scopo l'Aggiudicatario, prima di dare corso all'esecuzione dell'appalto e di ciascun contratto derivato applicativo e quanto meno all'avvio del servizio dovrà dare dimostrazione di aver stipulato idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti ed a terzi ed alle cose in ogni modo coinvolte.
3. La comprova di tale adempimento verrà fornita mediante esibizione della relativa polizza in copia conforme.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Gestore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi la polizza è stipulata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART.14 – SICUREZZA

1. In ottemperanza alla Determinazione dell'ANAC n. 3/2008 - "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006*" - nonché in applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare dell'art. 26, commi 3,5,6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si prevede l'obbligo per la Stazione Appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra sè stessa in qualità di Committente e l'appaltatore di servizi e/o forniture al fine di elaborare il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, fornire le indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza.
2. Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
3. L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.
4. Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del RUP analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.
5. L'Aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L'Aggiudicatario deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.
7. In adempimento dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i. il personale occupato dall'Aggiudicatario deve essere munito di apposita tessera

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

8. Resta inteso che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun Gestore, resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico del Gestore il quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO

ART. 15 - PREMESSE, OBIETTIVI E DESTINATARI

1. PREMESSE

Il servizio nasce per garantire ai cittadini dei Paesi Terzi presenti a Genova un punto di riferimento e orientamento, nonché per collaborare alla creazione di un luogo di confronto tra la civica amministrazione e i rappresentanti delle comunità straniere.

2. OBIETTIVI

Gli obiettivi sono quelli di fornire servizi di informazione, orientamento e supporto volti a facilitare e qualificare l'accesso dei cittadini di Paesi Terzi al sistema integrato dei servizi territoriali e al sistema asilo, nonché favorire la promozione al diritto allo studio, al lavoro e all'integrazione sociale.

3. DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi di cui al presente capitolato i cittadini di Paesi Terzi soggiornanti, ivi compresi i titolari di protezione, i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali successivamente al compimento della maggiore età.

PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – PAGAMENTI

1. L'Aggiudicatario dovrà inviare fattura elettronica mensile posticipata sulla base del servizio effettivamente reso a seguito dell'attivazione di ciascun contratto derivato applicativo.
2. Data la complessità dell'esame di tale documentazione, il Comune di Genova procederà al pagamento della fattura elettronica completa di tutti i dati richiesti, entro 30 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Genova potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penali, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.
4. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. L'Aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; inoltre il Comune di Genova provvederà a rigettare le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:
 - a) l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
 - b) la numerazione progressiva;
 - c) il numero d'ordine;
 - d) i codici identificativi (IPA: R224QF) comunicati dal Comune, tramite la Direzione Servizi per la fragilità e vulnerabilità sociale, per l'emissione della fattura elettronica. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC;
 - e) gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto e CIG derivato;
 - f) la data di emissione;
 - g) il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
 - h) la dicitura: "*scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*", laddove prevista;
 - i) eventuali altri dati, richiesti dalla Stazione appaltante per eventuali necessità di rendicontazione separata attinente a fondi e/o a progetti particolari.
7. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. Se sono stati acquistati servizi ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato, mediante fondi che richiedono una separata rendicontazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere distinte fatture, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Comune di Genova.
9. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.; in caso di irregolarità del DURC si procederà ai sensi e agli effetti di legge.
10. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti per il totale dovuto tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della L. n. 136/2010 e s.m.i.
11. Per la rendicontazione relativa ai fondi del Progetto SAI l'Aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme di cui al Manuale Unico di Rendicontazione vigente, nonché alle circolari e direttive di aggiornamento e i relativi allegati.
12. Per la rendicontazione relativa a eventuali ulteriori fonti di finanziamento l'Aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle relative norme.

ART. 17 – AGGIUDICAZIONE - STIPULA DELL'A.Q. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appalto verrà aggiudicato secondo quanto previsto dall'art.23, “*Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto*” del Disciplinare di gara ed il contratto verrà stipulato nella forma dell'A.Q., secondo lo schema allegato ed approvato al bando di gara ed alla Determina Dirigenziale (di seguito “*D.D.*”) di Indizione. Si richiama l'art. 23 del Disciplinare quale parte integrante e sostanziale del presente articolo.
2. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - L'Aggiudicatario sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del Servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale. Per tale motivo,

L'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione dell'A.Q. deve costituire una garanzia, denominata "Garanzia Definitiva" a sua scelta sotto forma di fideiussione bancaria/polizza fideiussoria con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo complessivo dell'A.Q., la quale deve essere espressamente richiamata nei contratti derivati.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'A.Q. e dai contratti applicativi derivati, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ed a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Ente Gestore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno determinato dall'Ente Gestore ed a favore del Comune. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale a conclusione, cioè, dell'intero appalto, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga tecnica.
4. La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Ente Gestore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Ente Gestore.
6. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Ente Gestore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il lotto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia fideiussoria in oggetto a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs 50/2016. La

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

10. La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione dell'appalto, compresa eventuale proroga tecnica. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Ente Gestore degli stati di avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'A.Q., in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità finale e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
12. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Ente Gestore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. Si opera espresso richiamo all'art. 103 del D.lgs 50/2016 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELL'A.Q. DEI CONTRATTI DERIVATI E RECESSO

1. **Risoluzione del contratto-** Il Comune di Genova procede a risolvere l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, qualora l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula dell'A.Q e/o dei predetti contratti con la perizia, la buona fede e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione vietata ai sensi dell'art. 48, co. 9 del D.lgs 50/2016, cessione anche parziale del contratto in deroga a quanto previsto dall'art. 21 del presente Capitolato.

2. Nello specifico, inoltre, il Comune risolve di diritto l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi, quando:
- a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D. lgs 50/2016;
 - c) nei confronti dell'Aggiudicatario vengano riscontrati inadempimenti contrattuali quali, a titolo solo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni e/o errore grave nell'esercizio delle attività;
 - violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - transazioni di cui al presente appalto in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 136/2010;
 - applicazioni delle penali previste nell'art. 12 del presente Capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo dell'A.Q.;
 - assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, a seguito della terza contestazione di inadempimento;
 - d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016, quale ad esempio il superamento del limite del quinto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;
 - e) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo decreto sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - f) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs 50/2016 e avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del medesimo decreto;
 - g) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

h) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a o qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

3. L'A.Q. ed i contratti derivati applicativi saranno risolti di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata AR o PEC, di volersi avvalere di una o più delle clausole risolutive indicate al comma precedente ad eccezione di quella prevista dalla lettera c).
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lett. c), laddove l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario sia grave, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante provvederà a contestare gli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi.
6. Laddove l'inadempimento di cui al comma 2 lett. c) non sia grave, ma si sostanzi in un mero ritardo, la Stazione Appaltante assegna un termine di dieci giorni (salvo i casi di urgenza che possono richiedere termini anche inferiori) entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l'A.Q. ed i contratti derivati applicativi.
7. Nel caso di risoluzione dell'A.Q. e dei contratti applicativi derivati l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'A.Q. e dei contratti applicativi derivati.
8. Resta in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni e/o per l'applicazione penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato. Si opera espresso richiamo l'art. 108 del D.lgs 50/2016 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.
9. **Recesso dal contratto** - Sarà facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e dell'art. 109 D.lgs 50/2016 esercitare la facoltà di recesso dall'A.Q. e dai contratti applicativi derivati per le seguenti motivazioni, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) intervenute modifiche normative nazionali o regionali significative per l'impianto ed il funzionamento dei servizi oggetto del presente Capitolato;
 - b) modifica dell'interesse pubblico connessa al variare dei fenomeni sociali che interessano i territori di più lotti, tale da rendere i servizi oggetto del presente capitolato meno efficaci e meno rispondenti ai bisogni della popolazione target individuata;
 - c) riscontro positivo, a seguito della stipula dell'A.Q. di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011, come previsto dall'art. 23- "*AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO*" del Disciplinare che qui si richiama integralmente.
10. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento dei delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC al Gestore da darsi con un preavviso di quattro mesi decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità degli stessi. Si opera espresso richiamo l'art. 109 del D.lgs 50/2016 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. È vietata la cessione totale o parziale dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D.lgs 50/2016, salvo il diritto in capo alla Stazione Appaltante di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La modifica in merito alla titolarità dell'Aggiudicatario o della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta potrà essere effettuata, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, solo ai sensi ed entro i limiti di cui all'art. 106, co. 1, lett. d, n. 2 ed all'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs 50/2016.
3. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, D. lgs 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi, salvo il diritto in capo alla Stazione Appaltante di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
4. In ogni caso l'Ente terzo subentrante nella fase di aggiudicazione o nella successiva fase di esecuzione dell'A.Q. e/o dei contratti derivati applicativi, deve comunicare alla Stazione Appaltante il proprio subentro entro 10 giorni dallo stesso e tramite PEC e consegnare i documenti che attestano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Disciplinare.

5. La Stazione Appaltante precederà ad accertare il possesso dei requisiti del nuovo soggetto ed a verificare se il subentro configura il tentativo di eludere le norme del codice.
6. La Stazione Appaltante si potrà opporre al subentro se in fase di verifica emergono elementi contrastanti, con particolare riferimento ai requisiti di carattere generale che deve possedere il subentrante e se riscontra la violazione degli articoli sopra citati del D. lgs 50/2016.
7. In tale ultima ipotesi, ai sensi dell'art. 106, co. 6 D. lgs 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20, lett. d) del presente Capitolato e ad indire una nuova procedura d'appalto.

ART. 20 - CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito vantato dal Gestore nei confronti della Stazione Appaltante è regolata dall'art. 106, co. 13 del D.lgs 50/2016.
2. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al Gestore cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Il rifiuto della cessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà avvenire in caso di utilizzo di fondi integrativi nazionali o europei, per i quali la relativa Convenzione nega espressamente la cessione dei suddetti fondi a terzi.
5. In ogni caso la Stazione Appaltante a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'A.Q. ed ai contratti derivati applicativi con questo stipulati.
6. Si opera espresso richiamo l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per quanto non previsto nel presente articolo ad integrazione, per quanto compatibile, dello stesso.

ART. 21-SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'Affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

3. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23 – SPESE ED ALTRI ONERI

1. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'A.Q. e dei contratti derivati applicativi.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere *l'Accordo Sul Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679*, come previsto dal Regolamento Comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.
2. Con la sottoscrizione dell'*Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679*, l'Aggiudicatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali.